

Da: [Stefano Padovani](#)
A: [Direzione 5 Ufficio 2](#)
Cc: [Andrea Bertoni](#)
Oggetto: Osservazioni Consultazione Pubblica Recepimento SMD
Data: martedì 27 febbraio 2024 16:00:19
Allegati: [image001.png](#)

Gentili Signori,

con riferimento alla consultazione pubblica concernente lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2021/2167, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/487CE e 2014/17/UE (lo "**Schema**"), pubblicata sul sito del Dipartimento del Tesoro (la "**Consultazione**"), siamo con la presente a tramettere i nostri commenti e osservazioni, di seguito elencati:

1. Con riferimento all'articolo 114.2, comma 2, introdotto dallo Schema, evidenziamo che dall'attuale formulazione non è chiaro se l'esclusione dall'applicazione del nuovo Capo II del Titolo V del TUB per acquirenti di crediti di cui all'articolo 2, punto 2 del Regolamento (EU) 2017/2402 (c.d. *securitisation regulation*) riguardi sia la gestione di crediti effettuata dal "*master servicer*" che quella effettuata dallo "*special servicer*" (o solo quella effettuata dal "*master servicer*");
2. In termini generali, riterremo opportuno esplicitare nello Schema se, nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione c.d. "*domestiche*" (i.e. le operazioni di cartolarizzazione svolte ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130), le società titolari di licenza per l'attività di recupero stragiudiziale di crediti ai sensi dell'articolo 115 del r.d. 16 giugno 1931, n. 773 possano operare solo come fornitori di servizio di credito o anche come gestori di crediti (essendo a tal fine sufficiente la licenza ex 115 del r.d. 16 giugno 1931, n. 773);
3. In termini generali, riterremo opportuno esplicitare nello Schema che la nuova disciplina potrà applicarsi alla gestione dei crediti deteriorati derivanti dai contratti conclusi tanto con i consumatori quanto con soggetti non-consumatori, coerentemente con quanto affermato nel paragrafo 2 (*Obbligo per gli acquirenti di crediti in sofferenza di avversi in tutti i casi – per l'esercizio dell'attività di gestione – di gestori di crediti in sofferenza autorizzati*) del documento di Consultazione;
4. In termini generali, nel contesto del recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, riterremo opportuno modificare anche la legge 30 aprile 1999, n. 130 al fine di esplicitare che l'attività di "*master servicer*" possa essere svolta anche dai gestori di crediti ai sensi del nuovo Capo II del Titolo V del TUB.
5. Sarebbe auspicabile prevedere già nel decreto, e non solo in sede di normativa secondaria, una disciplina del "fornitore di servizi di gestione dei crediti, secondo quanto previsto dall'art 12 della Direttiva, figura che attualmente è trattata solo in sede di disposizioni transitorie.

Cordiali saluti

Avv. Stefano Padovani

Partner



stefano.padovani@advant-nctm.com
T +39 02 72551-1 | F +39 02 72551-501
mobile: +39 348 2494518

Nctm Studio Legale

Via Agnello 12
20121 – Milano

www.advant-nctm.com

www.advantlaw.com

Nctm Studio Legale is a member of ADVANT, an association of independent law firms. Each Member Firm is a separate and legally distinct entity, and is liable only for its own acts or omissions. This e-mail and any attachment are confidential and may be covered by legal professional privilege. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any use or distribution of this e-mail is strictly prohibited. Please contact the sender and delete this message from your system. Thank you.

--